



Scuola Regionale Campania



Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale

Newsletter 4/2008

Aprile 2008

**A cura delle dott.sse Angela Fabiano e Vania De Cocco –
Segretari Comunali in servizio presso la SSPAL Campania**

Sommario : Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Interno e ANCI per garantire maggiori servizi ai cittadini. --- Immigrazione, parte la sperimentazione in 223 Comuni per il rilascio dei permessi di soggiorno. --- Escluso il versamento dei diritti di segreteria in caso di scritture private non autenticate stipulate dai dirigenti. --- Circolazione stradale: è nulla la multa elevata dal vigile "in borghese". --- Corte dei Conti : si avviano controlli sull'utilizzo dei ricavi delle multe. --- Personale - supplenze nelle scuole gestite da EE.LL. --- Circolare INPS su congedo in caso di adozioni e affidamenti. --- Parere della Funzione Pubblica. La responsabilità amministrativa non si può assicurare. --- Assunzione di LSU nei piccoli Comuni. --- Negli enti commissariati austerità sulle politiche del personale. --- Agli uffici di staff non si applica la stretta della Finanziaria. --- P.A. : circolare sulla mobilità. --- Scorrimento graduatoria di concorso pubblico: non ha natura e consistenza di diritto soggettivo. --- Riconosciuto il risarcimento del danno per ritardata assunzione da parte della P.A. --- Sforamento patto stabilità 2007, possibile rientro in bilancio 2008. --- Trasporto scolastico - per i disabili delle scuole superiori il costo del servizio è della Provincia. --- TARSU scuole - dal 2008 i soldi direttamente ai Comuni. --- Commissioni tributarie incompetenti sulle controversie COSAP. --- La lentezza della P.A. non può andare a danno del cittadino. --- Riscossione coattiva diretta. --- Limitazioni territoriali dei bandi di gara. --- Appalti. Esclusioni illegittime, nuove tutele. --- Responsabilità solidale appaltatore-subappaltatore. --- Codice dei contratti : le conseguenze della mancata attuazione. --- Appalto di servizi : in sede di aggiudicazione vanno valutati con l'offerta i servizi aggiuntivi compresi nella stessa. --- Appalti: per gli incarichi di collaudo è illegittima la trattativa privata. --- Edilizia : pronti i fondi per i Comuni. --- Firmato decreto per definizione alloggio sociale. --- L'assessore non può impugnare gli atti della Giunta per un generico interesse alla legalità. --- Solo il Consiglio comunale può decidere sull'esercizio del diritto di prelazione. --- Commissioni consiliari e conferenze dei capigruppo solo se è necessario. --- Corte dei Conti : vanno revocati gli incarichi non indispensabili. --- Corte dei Conti : anche gli incarichi tecnici di progettazione sono sottoposti alla disciplina generale ex art. 7 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. --- Antitrust, no ad obbligo chiusura festiva. --- Garante Privacy : illeciti, atti, con accesso limitato.

PROTOCOLLO D'INTESA TRA MINISTERO DELL'INTERNO E ANCI PER GARANTIRE MAGGIORI SERVIZI AI CITTADINI

Diventa operativo il protocollo di intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Interno e l'ANCI per assicurare maggiori garanzie a tutela dei diritti civili e sociali dei cittadini sul territorio.

L'intesa, che mira a rendere più proficua e fattiva l'attuale collaborazione, ha tra i suoi obiettivi:



- favorire il processo di messa a regime della carta di identità elettronica attraverso un'azione a sostegno dei Comuni;
- agevolare i flussi dei dati anagrafici degli italiani residenti all'estero ai fini dell'aggiornamento dell'apposita anagrafe;
- ampliare l'accessibilità e la fruibilità delle rispettive banche dati per assicurare una maggiore uniformità in materia di ordinamento e funzionamento degli Enti locali;
- realizzare percorsi formativi e di riqualificazione del personale per l'introduzione di nuove tecnologie dell'e-government e di nuove forme di gestione associata per i Comuni;
- promuovere, attraverso la cooperazione, l'omogeneità delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei cittadini sul territorio;
- assicurare un interscambio informativo sulle iniziative di carattere legislativo, amministrativo e tecnico tra Ministero dell'Interno e ANCI;
- definire regole e modalità per attribuire ai bilanci degli Enti locali una certificazione di qualità.

Nell'ambito dell'intesa, l'ANCI fornirà il proprio supporto ai Comuni con iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale, garantendo la disponibilità delle proprie strutture per attività di coordinamento, monitoraggio e assistenza tecnica, nonché per la progettazione e la realizzazione di sistemi innovativi dei servizi demografici.

Il Protocollo prevede, infine, che le funzioni e le verifiche delle attività previste dall'intesa sono affidate ad un apposito comitato paritetico composto da quattro membri indicati dal Ministero e dall'ANCI. (Rif. www.noccioli.it)

IMMIGRAZIONE, PARTE LA SPERIMENTAZIONE IN 223 COMUNI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO

Saranno per primi 223 Comuni a sperimentare la nuova procedura per il rinnovo dei permessi di soggiorno. Così come scritto nella direttiva del Ministro dell'Interno del 5 febbraio 2008, questi Comuni si sostituiranno a Poste Italiane e affiancheranno le Questure nel rinnovo dei permessi dei cittadini extracomunitari.

Il sottosegretario all'Interno, con il Capo Dipartimento libertà civili e immigrazione e il Direttore Centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha definito le modalità e i tempi della sperimentazione.

L'ANCI condivide l'obiettivo del Viminale di trasferire le competenze dei rinnovi dei permessi di soggiorno ai Comuni.

Attraverso un'agenda telematica tra Questure, Sportelli Unici e uffici postali sarà possibile subito per lo straniero, alla presentazione della domanda, sapere il giorno dell'appuntamento in Questura.

Per il rilascio del primo permesso di soggiorno, invece, sarà lo Sportello Unico a dare all'immigrato la data di convocazione presso l'ufficio immigrazione della Questura. (Rif. www.interno.it)

ESCLUSO IL VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN CASO DI SCRITTURE PRIVATE NON AUTENTICATE STIPULATE DAI DIRIGENTI

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia, con il parere n. 9/2008 ha chiarito che la riscossione dei diritti di segreteria non è prevista se vengono stipulati, direttamente dal dirigente preposto, contratti per scrittura privata non autenticata, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 107, comma 3, lett. c) TUEL.

La Corte fa rilevare come, sotto il profilo normativo, la questione, oggetto del parere, risulta disciplinata in parte dall'art. 97 TUEL che fissa le caratteristiche e le prerogative del ruolo del segretario comunale, e in parte dall'art. 107, comma 3, lett. c) TUEL che, invece, enuncia le attribuzioni e le responsabilità della dirigenza locale.

Col citato parere si evidenzia, altresì, come in termini generali per le attività rogatorie sono per legge dovuti i diritti di segreteria. Tuttavia, per la sussistenza del diritto dell'ente all'esazione degli stessi deve risultare verificata l'effettiva attività del segretario comunale, relativamente alle richiamate funzioni rogatorie o di autenticazione.



Tale attività, a parere della Sezione, deve essere, dunque, intesa quale condizione imprescindibile per la richiesta dei diritti di segreteria.

Nel caso di specie i contratti oggetto della richiesta dei diritti di segreteria da parte del Comune, appartengono alla categoria degli accordi stipulati, per scrittura privata non autenticata, direttamente dal dirigente dell'ente nell'esercizio delle proprie funzioni di soggetto cui spetta la direzione degli uffici e dei servizi dell'ente medesimo.

L'applicazione dei diritti di segreteria a tali accordi negoziali deve essere, pertanto, esclusa solo se non si renda necessario l'intervento del segretario comunale, limitatamente, dunque, al caso in cui si volesse stipulare per atto pubblico, ovvero autenticare la scrittura privata. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 30 marzo 2008)

CIRCOLAZIONE STRADALE: È NULLA LA MULTA ELEVATA DAL VIGILE "IN BORGHESE"

La Corte di Cassazione, Sez. II civile, con sentenza del 3 marzo 2008, n. 5771, ha affermato che gli agenti di polizia municipale hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio.

Ciò a differenza di altri corpi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio.

Di conseguenza, gli agenti di polizia municipale possono legittimamente contestare le infrazioni al codice della strada soltanto nell'ambito territoriale del Comune di appartenenza e a condizione che siano effettivamente in servizio. (Rif. www.noccioli.it; "Italia Oggi" del 5 marzo 2008)

CORTE DEI CONTI : SI AVVIANO CONTROLLI SULL'UTILIZZO DEI RICAVI DELLE MULTE

La Corte dei Conti evidenzia che gli Enti locali sono tenuti a destinare parte del ricavato delle multe ad opere di miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale.

Pertanto, ha avviato un programma di controlli su quanto è stato fatto finora in merito e su cosa verrà fatto in previsione.

La Sezione Autonomie della magistratura contabile ha deliberato in data 14 marzo 2008 le verifiche che si baseranno su questionari (diversi per Province e Comuni con popolazione superiore o inferiore a 5.000 abitanti), trasmessi alle singole Amministrazioni, nei quali gli Enti locali dovranno indicare in dettaglio la destinazione delle entrate delle sanzioni pecuniarie per violazione del codice della strada. (Rif. "Guida agli Enti Locali" n. 15 del 12 aprile 2008)

PERSONALE - SUPPLENZE NELLE SCUOLE GESTITE DA EE.LL.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 3/2008, ha fornito un importante chiarimento interpretativo in merito al regime delle supplenze negli asili nido e nelle scuole materne parificate gestite dagli Enti locali, alla luce delle disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2008 relative all'utilizzo delle forme contrattuali flessibili nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il Ministero chiarisce che "Gli Enti locali, tenuto conto dell'autonomia organizzativa loro propria e delle peculiarità dei propri ordinamenti, possono ispirarsi alla disciplina prevista dal D.M. 13 giugno 2007, n. 131 per quanto riguarda la durata dei contratti a tempo determinato connessi con la supplenza e, in sede di regolamento da adottare ai sensi dell'art. 89 TUEL, possono prevedere disposizioni speciali per le supplenze che garantiscano la continuità dei servizi."

Pertanto gli enti, definiranno in sede regolamentare, in deroga alle limitazioni di cui al novellato art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, la durata dei contratti di supplenza sia dei docenti delle scuole materne, sia degli educatori degli asili nido, ispirandosi a quanto già previsto dal D.M. 13 giugno 2007, n. 131, che disciplina il regime delle supplenze nelle scuole statali.

Tale chiarimento è particolarmente importante in quanto giunge a ridosso della scadenza dei primi incarichi trimestrali affidati dal 1° gennaio 2008 e consente agli enti di garantire, a decorrere dal 1° aprile 2008, la necessaria continuità didattica e le condizioni standard del servizio reso. (Rif. www.anci.it; "Italia Oggi" del 21 marzo 2008)



CIRCOLARE INPS SU CONGEDO IN CASO DI ADOZIONI E AFFIDAMENTI

E' stata emanata dall'INPS la circolare n. 16/2008 avente ad oggetto l'applicazione dei commi 452-456 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008), recanti la nuova disciplina relativa al congedo di maternità e paternità e congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti.

L'INPS ha chiarito alcuni punti fondamentali della normativa che sostituisce gli artt. 26, 31, 36 ed abroga gli artt. 27 e 37 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità).

In particolare, secondo i chiarimenti dell'INPS, in caso di adozione di minore, il congedo di maternità di cui al Capo III del D.Lgs. 151/2001 spetta per un periodo di cinque mesi dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

In caso di adozione internazionale il congedo può essere fruito anche durante il periodo di permanenza all'estero.

Nell'ipotesi di affidamento il congedo spetta per un periodo di tre mesi e può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento.

Il padre lavoratore può fruire del congedo di cui al già citato capo III del D.Lgs n. 151/2001 alle medesime condizioni previste per la lavoratrice, qualora la stessa non se ne avvalga.

Secondo la nuova disciplina, inoltre, il congedo parentale di cui al Capo V del D.Lgs. 151/2001, può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età del minore adottato o affidato. (Rif: www.anci.it)

PARERE DELLA FUNZIONE PUBBLICA. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA NON SI PUO' ASSICURARE

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con un parere del 25 marzo 2008, ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 3, comma 59, della Finanziaria 2008 che ha posto fine ad una prassi abbastanza diffusa nella P.A., quella di stipulare polizze per mettere al riparo i dipendenti dalla responsabilità contabile e per risarcire i danni cagionati allo Stato o ad altri enti pubblici.

Tali contratti non saranno più validi a partire dal 30 giugno 2008.

I trasgressori saranno tenuti a rimborsare, a titolo di danno erariale, una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi fissati nel contratto.

Insomma, gli enti pubblici non possono mettere al riparo gli amministratori e i dipendenti dai rischi derivanti dallo svolgimento dei propri compiti istituzionali perché, così facendo, violerebbero il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, facendo configurare il danno erariale.

Il parere della Funzione Pubblica ha chiarito che la norma della Finanziaria "si riferisce esplicitamente ad assicurazioni di rischi derivanti dall'espletamento di compiti istituzionali connessi con la carica e riguarda, quindi, direttamente soggetti che svolgono attività istituzionale in qualità di organo".

Il Ministero della Funzione Pubblica ha, inoltre, ricordato come diverse sezioni regionali della Corte dei Conti si siano più volte pronunciate sulla illegittimità dei contratti di assicurazione della responsabilità amministrativa, affermando che essi costituiscono ipotesi di danno erariale.

Da ultimo, la Corte dei Conti – Sez. giurisdizionale per la Regione Sicilia, con la sentenza n. 734/2008 del 4 marzo 2008 ha affermato che il pagamento, da parte di un Ente locale, dei premi assicurativi per polizze stipulate a favore dei propri dipendenti a copertura delle conseguenze derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti, che discendono dagli illeciti amministrativi posti in essere dai dipendenti stessi nei confronti dell'Ente medesimo o di altra pubblica Amministrazione, non può che definirsi danno per l'erario, in quanto del tutto privo di sinallagma per la P.A. e non rispondente ad alcun pubblico interesse.

Per i dirigenti resta, comunque, la possibilità di sottoscrivere un'assicurazione contro i rischi professionali a condizione, però, che non si tratti di rischi correlati alla responsabilità amministrativa. (Rif. "Italia Oggi" del 26 marzo 2008; www.noccioli.it)



ASSUNZIONE DI LSU NEI PICCOLI COMUNI

Nella G.U. n. 81 del 5/04/2008 è stato pubblicato il decreto 1° aprile 2008 che fissa la graduatoria degli LSU che potranno essere assunti dai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Con la pubblicazione di tale provvedimento scatta il termine di 30 giorni a partire dal quale i Comuni potranno provvedere alle assunzioni degli LSU.

Nei successivi 30 giorni dovranno, poi, trasmettere la documentazione relativa alle assunzioni al Ministero del Lavoro.

La mancata presentazione della documentazione entro tale termine (farà fede il timbro postale) farà decadere i Comuni dalla concessione del contributo.

Le assunzioni andranno effettuate nel rispetto di quanto previsto dal comma 562 della Finanziaria 2007.

Il decreto chiarisce che le assunzioni sono da considerarsi al netto del limite della copertura del *turnover* di cui al comma 562. Pertanto, l'ente potrà effettuare le assunzioni degli LSU anche se non ha avuto alcuna cessazione di personale nel precedente anno. (Rif. "Italia Oggi" dell'8 aprile 2008)

NEGLI ENTI COMMISSARIATI AUSTERITÀ SULLE POLITICHE DEL PERSONALE

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni (UPPA), con il parere n. 22 del 18/03/2008 ha fatto luce sulla portata delle disposizioni recate dal comma 386 dell'art. 1 della legge n. 244/2007, in tema di regime assunzionale operabile dagli enti commissariati ex artt. 141 e 143 TUEL.

Agli enti commissariati non si applica il rispetto dei vincoli posti con il patto di stabilità, come prevede l'art. 1, comma 386, della legge finanziaria 2008, ma è opportuno che le Amministrazioni commissariate adottino un regime assunzionale rigoroso ancorché relazionato e collegato con l'implementazione dei servizi offerti alla comunità amministrata.

L'UPPA precisa che la *ratio* sottesa a tale disposizione è quella di rimarcare una gestione restrittiva delle spese per il personale finalizzata al contenimento delle stesse, secondo quanto indicato dal testo novellato del comma 557 della legge n. 296/2006 che prevede l'obbligo di ridurre le spese per il personale, riferite all'anno precedente, anche attraverso la razionalizzazione della macchina amministrativa.

Tuttavia è possibile derogare al vincolo (ex art. 3, comma 120, legge n. 244/2007), ma a patto che, contemporaneamente si realizzino le seguenti condizioni:

- aver rispettato il patto nel triennio 2005/2007;
- il volume complessivo della spesa non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente deficitario;
- il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non sia superiore a quello determinato per gli enti dissestati;
- la stessa deroga sia ammessa solo ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001.

Ciò comporta che l'ente è obbligato a circostanziare in maniera dettagliata le cause che stanno alla base della politica occupazionale.

La motivazione dettagliata di ogni atto finalizzato all'assunzione in deroga consentirà, pertanto, all'organo di controllo interno la verifica del rispetto dei principi di razionalizzazione delle spese.

Secondo l'UPPA, le predette motivazioni devono essere connesse con "indifferibili esigenze di amministrazione" che abbiano un particolare carattere rilevante o quantomeno correlate ad un'implementazione dei servizi offerti. (Rif. "Italia Oggi" del 20 marzo 2008)

AGLI UFFICI DI STAFF NON SI APPLICA LA STRETTA DELLA FINANZIARIA

Il Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni (UPPA), con il parere n. 30/2008, ha riscontrato un quesito posto dal Comune di Marano di Napoli in merito alla legittimità della proroga, sino al 31 dicembre 2008, dei contratti del personale, ex art. 90 TUEL, inserito nella propria struttura amministrativa, alla luce delle novità introdotte dalla legge finanziaria 2008.

L'UPPA evidenzia che, attualmente, nella P.A. il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è la forma principale di assunzione, con poche eccezioni.



Il contratto a tempo determinato può essere stipulato per periodi non superiori ai tre mesi o per esigenze stagionali, come chiarito dalla stessa Funzione Pubblica nella circolare n. 3 del 19 marzo 2008.

Tuttavia, nel detto parere si rilevano alcune tipologie di incarichi conferiti a tempo determinato che, ad avviso dello stesso legislatore, rimangono escluse dal nuovo regime descritto dall'art. 3, comma 1.

Si tratta degli incarichi elencati al comma 7, tra cui, per espressa disposizione rientrano quelli che sorgono con contratti a tempo determinato relativi agli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, del Presidente della Provincia, della Giunta o degli assessori.

Tali contratti di lavoro, infatti, nascono *intuitu personae*, in virtù di un rapporto fiduciario con il soggetto che conferisce l'incarico e hanno in sé natura limitata nel tempo, in quanto la loro durata è legata alla durata del mandato politico del soggetto conferente.

Non a caso, infatti, tali contratti, data la natura speciale, rimangono esclusi dall'applicabilità della disciplina sulla stabilizzazione. (Rif. "Italia Oggi" del 16 aprile 2008)

P.A. : CIRCOLARE SULLA MOBILITA'

Il 18 aprile 2008 il Ministro dell'innovazione e le riforme nella pubblica amministrazione, sia per illustrare le novità normative, sia per venire incontro ai numerosi quesiti inviati al Dipartimento della Funzione Pubblica, ha diffuso una circolare n. 4/2008 sulla mobilità nella pubblica amministrazione.

La mobilità è lo strumento per conseguire una più efficiente distribuzione organizzativa delle risorse umane nell'ambito della pubblica amministrazione, con significativi riflessi sul contenimento della spesa pubblica, nonché sull'effettività del diritto al lavoro.

Su questo tema la legge finanziaria 2008 ha introdotto alcune novità, come, per esempio, l'assegnazione temporanea.

Il nuovo strumento serve per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali delle amministrazioni. L'assegnazione temporanea di personale proveniente da altre Amministrazioni non può essere superiore a 6 mesi e non è rinnovabile.

Le norme della Finanziaria 2008 sono finalizzate a ribadire la regola generale del ricorso a rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riconducendo i rapporti di lavoro a tempo determinato alle sole esigenze della assoluta temporaneità (3 mesi) e del picco produttivo (stagionalità). (Rif. www.noccioli.it; "Italia Oggi" del 19 aprile 2008)

SCORRIMENTO GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO: NON HA NATURA E CONSISTENZA DI DIRITTO SOGGETTIVO

Il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sez. IV del 14 febbraio 2008, n. 509, in relazione ad una fattispecie inerente la pretesa allo scorrimento della graduatoria da parte degli idonei rispetto alla indizione di un nuovo concorso finalizzato alla stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato, ha ritenuto la pretesa dei primi priva di fondamento.

Infatti, lo scorrimento della graduatoria di un concorso costituisce frutto di un ampio potere discrezionale, che, inserendosi nel merito dell'azione amministrativa, si sottrae al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva la sussistenza di macroscopici vizi di eccesso di potere per arbitrarietà, irrazionalità, irragionevolezza e travisamento dei fatti. (Rif. www.noccioli.it)

RICONOSCIUTO IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER RITARDATA ASSUNZIONE DA PARTE DELLA P.A.

Il TAR Lazio - Latina, con sentenza del 12 aprile 2008, n. 378, ha affermato che all'avente diritto assunto in ritardo dalla pubblica amministrazione spetta il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni che il soggetto avrebbe percepito ove fosse stato tempestivamente assunto in ruolo.

I relativi importi vanno calcolati, con interessi e rivalutazione monetaria, con detrazione delle somme che il ricorrente abbia eventualmente percepito *aliunde* per altre attività lavorative.



Detti importi vanno comunque calcolati con un abbattimento del 50% derivante dal fatto che il ricorrente nel periodo considerato non ha concretamente impegnato le proprie energie lavorative a favore dell'Amministrazione. (Rif. www.noccioli.it)

SFORAMENTO PATTO STABILITA' 2007, POSSIBILE RIENTRO IN BILANCIO 2008

La Conferenza Stato-Città in data 26 marzo 2008 ha approvato le richieste avanzate dall'ANCI e dall'UPI sul decreto ministeriale dell'Economia e delle Finanze relativo alla procedura in caso di mancato rispetto, da parte di Province e Comuni, degli obiettivi del "patto di stabilità interno" per il 2007.

Comuni e Province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno potranno, quindi, utilizzare l'anno finanziario immediatamente successivo per attuare il rientro, senza che questo provochi un nuovo sfioramento dei vincoli.

Il decreto ministeriale ha incassato il parere favorevole della Conferenza Stato-Città "con la raccomandazione al Governo di impegnarsi affinché sia rispettato il principio in base al quale qualunque contributo al risanamento della finanza pubblica maggiore degli obiettivi di finanza pubblica assegnati al comparto venga restituito ai Comuni e alle Province in ragione dei singoli contributi".

Com'è noto, la Finanziaria 2007 ha previsto (e la norma è stata riproposta anche nella manovra di bilancio del 2008) in caso di sfioramento dei vincoli contabili, per i Comuni, un aumento dell'addizionale IRPEF in misura pari allo 0,30% e, per le Province, un aumento del 5% dell'imposta provinciale di trascrizione. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 29 febbraio 2008; "Italia Oggi" del 27 marzo 2008; www.anci.it)

TRASPORTO SCOLASTICO - PER I DISABILI DELLE SCUOLE SUPERIORI IL COSTO DEL SERVIZIO È DELLA PROVINCIA

Si è avuto finalmente un chiarimento su una questione da tempo al centro di discussioni tra Comuni e Province: l'individuazione del soggetto cui competono gli oneri nel caso in cui il servizio di assistenza scolastica-transporto, agli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio, debba essere assicurato per alunni frequentanti la scuola secondaria superiore.

La Corte dei Conti della Regione Lombardia ha espresso un articolato parere sulla competenza della Provincia in materia di trasporto scolastico dei disabili delle scuole superiori.

Infatti, la Corte ha anche affrontato il problema degli oneri economici, asserendo che "il costo del servizio va addossato alla Provincia, alla quale il Comune chiederà il rimborso della spesa sostenuta sino al momento in cui l'ente obbligato non provvederà in proprio al servizio".

Dopo aver individuato il soggetto competente, "sembra, peraltro, alla Corte opportuno suggerire che la questione venga regolata attraverso moduli convenzionali tra gli enti interessati, in modo da assicurare il più proficuo impatto economico-sociale nella resa del servizio."

Infatti, l'idea che i Comuni, che già espletano un servizio di propria competenza, possano garantirne l'ampliamento è accettabile nel quadro di una collaborazione interistituzionale e di un miglior servizio all'utenza, purché la parte relativa al servizio di competenza della Provincia venga effettuata dai Comuni su base convenzionale e il costo aggiuntivo sia garantito dall'ente Provincia, fino a che la stessa non sia in grado di svolgerlo direttamente. (Rif. www.anci.it)

TARSU SCUOLE - DAL 2008 I SOLDI DIRETTAMENTE AI COMUNI

Il D.L. 248 del 31/12/2007, convertito con modificazioni dalla legge 28/02/2008, n. 31, stabilisce all'art. 33 bis che, a partire dall'anno 2008, le scuole non dovranno più pagare la TARSU agli Enti locali.

Il Ministero della Pubblica Istruzione provvederà a pagare direttamente la tassa raccolta rifiuti ai Comuni, in forma forfetaria per l'importo che corrisponde alla cifra a suo tempo pattuita in Conferenza Stato-Città.

Resta aperto il problema del pregresso, nei casi in cui le scuole non hanno provveduto nei confronti dei Comuni.

Un accordo in Conferenza dovrà poi stabilire i criteri per la ripartizione delle somme tra i Comuni.

Anche se ancora sono molte le questioni da definire sembra avviata la soluzione del contenzioso creato nel 1999 da una improvvida circolare ministeriale. (Rif. www.anci.it; "Italia Oggi" del 21 marzo 2008)



COMMISSIONI TRIBUTARIE INCOMPETENTI SULLE CONTROVERSIE COSAP

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 64 del 14 marzo 2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che attribuiva alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie la competenza a decidere sulle controversie concernenti la spettanza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). Ciò in virtù della considerazione per la quale dovendosi escludere la natura tributaria della COSAP, ne discende l'illegittimità della norma che attribuisce alla giurisdizione tributaria dette controversie, creando così un giudice speciale vietato dal secondo comma dell'art. 102 della Costituzione. (Rif. www.noccioli.it; "Italia Oggi" del 15 marzo 2008)

LA LENTEZZA DELLA P.A. NON PUO' ANDARE A DANNO DEL CITTADINO

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 2420 del 17 marzo 2008, accogliendo il ricorso di una pasticceria romana che aveva presentato nel 2003 una domanda per poter occupare parte del marciapiede e della sede stradale antistante il proprio locale, ha statuito che la domanda di concessione di suolo pubblico va esaminata in base alla normativa in vigore all'atto dell'istanza e non a quella, più rigorosa, che l'Amministrazione ha emanato anni dopo.

Il TAR ha rilevato, infatti, che, pur "consapevole del fatto che la giurisprudenza è univoca nell'affermare che il procedimento è regolato dal principio *tempus regit actum* e quindi la legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata in base alle norme vigenti al momento in cui lo stesso viene adottato", nella fattispecie la domanda doveva trovare accoglimento in base alla normativa in vigore all'atto dell'istanza.

Infatti, non si può ignorare come, nel caso in esame, vi sia stata una chiara violazione dei termini di conclusione del procedimento di rilascio della concessione, tanto che, se essi fossero stati rispettati, il Comune avrebbe dovuto valutare l'istanza applicando altra disciplina più favorevole, rispetto alla normativa nel frattempo intervenuta. (Rif. "Italia Oggi" del 26 marzo 2008)

RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA

Un Comune può procedere alla riscossione delle entrate patrimoniali coattive direttamente, senza avvalersi di un concessionario esterno.

Il procedimento che utilizzerà per il suo avvio è quello di ingiunzione, previsto e disciplinato dal R.D. 639/1910.

A seguito della notifica dell'ingiunzione, il Comune potrà anche proseguire la riscossione forzata, usando la procedura, alternativa a quella prevista nel citato regio decreto, disciplinata dal DPR 602/1973 (esecuzione forzata nell'ambito della procedura di riscossione mediante ruolo), secondo ciò che è espressamente previsto dall'art. 4, comma 2 – *sexies* del D.L. 209/2002 convertito in legge 265/2002.

Questa seconda ipotesi potrà essere praticata solo attraverso la nomina da parte del Sindaco di uno o più ufficiali della riscossione tra coloro che siano abilitati alle specifiche funzioni (art. 4, comma 2 *septies* del D.L. 209/2002 prima citato).

L'inquadramento dell'ufficiale della riscossione, salvo che non svolga anche altre funzioni di coordinamento o superiori, potrà avvenire correttamente nei due livelli maggiori della categoria C. (Rif. www.anci.it)

LIMITAZIONI TERRITORIALI DEI BANDI DI GARA

I bandi di gara non possono stabilire limitazioni territoriali ai fini della partecipazione alle gare, a pena dell'illegittimità delle clausole che pongono tali limiti per violazione dei principi di derivazione costituzionale e comunitaria che vietano ogni discriminazione *ratione loci*.

Qualora la clausola limita la partecipazione alla gara soltanto ai soggetti aventi un certo requisito soggettivo (es. la sede legale in un dato territorio), peraltro, del tutto sganciato da qualsiasi elemento di ragionevolezza, né motivato in relazione a specifiche finalità del servizio da rendere, essa determina una irragionevole e immotivata penalizzazione di tutte quelle ditte, le quali, pur operando sul territorio e potendo offrire i servizi richiesti, non presentino il suddetto elemento formale.



I principi comunitari in materia di appalti - già contenuti nel Trattato istitutivo CEE e oggetto di corposa elaborazione da parte della Corte di Giustizia - trovano applicazione diretta nel territorio degli Stati membri, tale da non richiedere alcuna *interpositio* da parte dei pubblici poteri nazionali.

Merita di essere segnalata, a tal proposito, la sentenza n. 290 del 4 marzo 2008 emessa dal TAR Sicilia – Palermo, secondo cui “il contrasto con i principi di derivazione costituzionale e comunitaria appare ancora più stridente, atteso che la sede legale, a differenza di quella operativa, rappresenta solo il centro burocratico di un’impresa, e non costituisce in alcun modo indice di un servizio di migliore qualità”.

Tale requisito soggettivo, infatti, non si presenta in alcun modo come indice di una connotazione oggettiva a carattere organizzativo del soggetto concorrente; né la stazione appaltante potrebbe attribuire carattere determinante alla sede legale – la quale si connota come centro di natura prettamente amministrativa - al fine di assicurarsi lo svolgimento puntuale ed efficiente del servizio richiesto. (Rif. www.diritto.it)

APPALTI. ESCLUSIONI ILLEGITTIME, NUOVE TUTELE

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 213/2008, nell’enunciare alcuni principi innovativi di tipo sia processuale che sostanziale, amplia i margini di tutela per le imprese che vengono illegittimamente “sconfitte” nell’aggiudicazione delle gare d’appalto.

Il Consiglio di Stato impone ai giudici di valutare il danno effettivamente subito dalle imprese concorrenti (il mancato conseguimento dell’utile d’impresa) al di là del meccanismo dell’assorbimento dei motivi di ricorso.

La sentenza offre, altresì, un chiarimento in tema di rapporti tra annullamento dell’aggiudicazione e contratto stipulato.

In linea di principio è ammesso il subentro nel contratto per la parte non eseguita.

Tuttavia, l’impresa, cui è data questa facoltà, è libera di scegliere, in alternativa, il risarcimento del danno.

Comunque sia, per la parte del contratto già eseguita, ma anche per quella non eseguita, se non viene richiesto il subentro del contratto, il risarcimento deve essere pieno.

L’effettività della tutela giurisdizionale fa, dunque, un passo avanti nel settore degli appalti pubblici, con implicazioni più generali anche per altri tipi di contenzioso. (Rif. “*Il Sole 24 Ore*” dell’8 febbraio 2008)

RESPONSABILITÀ SOLIDALE APPALTATORE-SUBAPPALTATORE

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, ha emesso un regolamento che individua la documentazione necessaria per dare concreta applicazione alla disciplina sulla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore.

L’obbligo della comunicazione, in merito alla responsabilità solidale, è stato introdotto dal D.L. n. 223/06.

Il regolamento del 25 febbraio 2008 e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contiene la documentazione che il subappaltatore deve rilasciare all’appaltatore per attestare il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, in tal modo esonerando l’impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale.

L’esibizione di tale documentazione da parte dell’impresa appaltatrice al committente, nel momento del pagamento del corrispettivo, determina la non applicazione in capo al committente delle previste sanzioni amministrative.

Le disposizioni del regolamento si applicano ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi, relativamente alle prestazioni di lavoro dipendente rese, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso regolamento nella Gazzetta Ufficiale. (Rif. www.noccioli.it)

CODICE DEI CONTRATTI : LE CONSEGUENZE DELLA MANCATA ATTUAZIONE

L’allungamento dei tempi di pubblicazione del regolamento attuativo del codice dei contratti, approvato dal Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007 e firmato dal Presidente della Repubblica il 28 gennaio 2008, protrae il periodo transitorio e l’applicazione dei vecchi strumenti regolamentari con le loro criticità.



Le norme transitorie consentono alle stazioni appaltanti di gestire la maggior parte delle procedure grazie alla combinazione tra DPR 554/1999, DPR 34/2000, DM 145/2000 (lavori pubblici) e DPR 384/2001 (gare telematiche).

La mancanza delle norme attuative rende impossibile, invece, l'attivazione del nuovo appalto integrato (art. 53: non sono definiti i fattori ponderali per l'aggiudicazione), il dialogo competitivo (art. 58: vanno fissati i parametri di complessità degli appalti a cui è applicabile) e le aste elettroniche.

La mancanza del regolamento incide anche sugli affidamenti di incarichi per attività tecniche, che necessitano di adeguamenti dei moduli consolidati in base al DPR 554/1999 e solo il regolamento può definire la nuova disciplina delle verifiche dei progetti per la validazione.

Il ritardo del regolamento determina problematiche operative anche per gli appalti di beni e di servizi, sia con riferimento alle procedure di aggiudicazione sia con riguardo all'esecuzione del contratto.

A fronte dell'estensione del periodo transitorio, le stazioni appaltanti possono comunque dar corso a soluzioni sperimentali per tradurre nei capitolati speciali elementi regolativi delle fasi di esecuzione e di verifica degli appalti, utili per abituare gli operatori a modelli che sicuramente il regolamento andrà a strutturare. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 30 marzo 2008)

APPALTO DI SERVIZI : IN SEDE DI AGGIUDICAZIONE VANNO VALUTATI CON L'OFFERTA I SERVIZI AGGIUNTIVI COMPRESI NELLA STESSA

Il TAR Lazio, con la sentenza 1372/2008, ha affermato che in una gara d'appalto di servizi, per la valutazione delle offerte, la commissione giudicatrice deve tenere conto anche degli elementi "aggiuntivi" dell'offerta, accessori rispetto al servizio principale, ma non per questo meno importanti per l'individuazione degli elementi afferenti i ricavi, in grado di giustificare l'affidabilità e la congruità dell'offerta. Offerta che deve essere, perciò, valutata nel suo complesso come riferibile ad un'unica operazione economica.

La pronuncia in questione ha accolto il ricorso di una società di servizi, commercializzante buoni pasto, esclusa dalla commissione giudicatrice della stazione appaltante in seguito alla verifica dell'offerta risultata anormalmente bassa ex artt. 86-88 del D.Lgs. 163/2007.

L'offerta presentata, inoltre, si componeva di due parti, una relativa all'oggetto principale della gara e l'altra afferente i servizi aggiuntivi.

La commissione nella valutazione dell'offerta stessa aveva proceduto a dedurre dall'utile dichiarato dal concorrente, nelle giustificazioni presentate a corredo dell'offerta, i ricavi dei servizi aggiuntivi.

Secondo il Collegio, invece, per valutare l'idoneità delle condizioni proposte dai concorrenti, è necessario valutare l'offerta nel suo complesso, perché soltanto in tal modo si evidenzia correttamente l'utile dell'offerente al servizio proposto.

Nella fattispecie, secondo i giudici, il servizio di mensa non si esaurisce nella mera spendibilità del buono pasto, ma si compone di un servizio complesso (il servizio sostitutivo di mensa) in cui i ristoratori non sono terzi estranei rispetto all'oggetto della gara.

In questo senso gli eventuali servizi aggiuntivi offerti devono essere considerati come parte integrante del servizio principale e sono da ritenere, perciò, intrinseci alla prestazione oggetto dell'offerta. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 17 marzo 2008)

APPALTI: PER GLI INCARICHI DI COLLAUDO E' ILLEGITTIMA LA TRATTATIVA PRIVATA

L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con il parere del 28 febbraio 2008 n. 65, in sede di soluzione di una controversia, ha preso in esame la legittimità di un affidamento di collaudo statico sismico tecnico-amministrativo in corso d'opera per lavori nel settore idrico, affermando che gli incarichi di collaudo devono essere affidati con regole ad evidenza pubblica ed è illegittimo ogni affidamento diretto a trattativa privata.

In merito alla legittimità dell'affidamento, l'Autorità richiama innanzitutto quanto affermato con la deliberazione n. 82 del 27 marzo 2007 nella quale è stato precisato che dal 1° luglio 2006, data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/06), il collaudo dei lavori pubblici fa parte di quei servizi tecnici rientranti nell'ambito di applicazione del codice, in quanto i "servizi di collaudo e di verifica di



edifici ricadono nella cat. 12 dell'allegato IIA del codice dei contratti, e che i servizi ivi elencati, a norma dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 sono integralmente soggetti alle disposizioni di quest'ultimo". A conferma di ciò l'Autorità richiama l'art. 91, comma 8, del codice che vieta l'affidamento di attività di collaudo "con procedure diverse da quelle previste dal codice".

L'organismo di vigilanza richiama anche l'orientamento comunitario rilevando che l'affidamento delle attività di verifica dei lavori deve essere effettuata conformemente al rispetto delle regole di evidenza pubblica e trasparenza previste dalle direttive comunitarie.

Se l'importo dell'incarico è inferiore alle soglie di applicazione della normativa comunitaria, l'Amministrazione deve comunque rispettare il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza nell'attribuzione di tali appalti. (Rif. "Italia Oggi" del 19 marzo 2008)

EDILIZIA : PRONTI I FONDI PER I COMUNI

Una circolare del Ministero delle Infrastrutture del 7 marzo 2008 fissa la tabella di marcia per i Comuni che vorranno beneficiare del fondo di 550 milioni di euro stanziato dal decreto fiscale, collegato alla Finanziaria 2008 (D.L. n. 159/2007), relativamente al programma straordinario di edilizia residenziale pubblica.

Sono tre gli obiettivi di detto programma, finanziato dal Governo e finalizzato al recupero e all'adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei Comuni.

Gli Enti locali potranno acquistare, affittare e costruire alloggi da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge 9/2007 sulle modalità di erogazione dei finanziamenti.

Per l'acquisto degli immobili, l'Amministrazione effettuerà una verifica tecnica dei documenti attestanti l'avvenuto impegno giuridico all'acquisto e la successiva stipula del rogito notarile.

Per l'affitto degli alloggi, si dovrà tenere conto del relativo contratto di locazione.

Per la costruzione degli alloggi, la verifica riguarderà lo stato iniziale dei lavori, il loro avanzamento ed il definitivo rilascio del certificato di agibilità. (Rif. "Italia Oggi" del 19 marzo 2008)

FIRMATO DECRETO PER DEFINIZIONE ALLOGGIO SOCIALE

E' stato firmato il decreto per la definizione di alloggio sociale, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato - art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9.

Un provvedimento importante per i Comuni e in particolare per le prerogative delle Amministrazioni locali in materia di erogazioni di servizi abitativi ed erogazioni di servizi, anche sperimentali, per far fronte ai nuovi bisogni alloggiativi anche in forme diverse da quelle conosciute, come l'edilizia sovvenzionata.

Secondo quanto previsto dal decreto, è definito alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, non in grado di accedere alla locazione nel libero mercato.

Il comma 5 dell'art. 1 precisa che l'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali.

Saranno le Regioni in concertazione con le ANCI regionali, a definire i requisiti per l'accesso all'alloggio sociale, così come le Regioni e le ANCI regionali definiranno il canone di locazione dell'alloggio sociale, tenendo conto delle capacità economiche degli aventi diritto, della composizione del nucleo familiare e della tipologia di abitazione.

Ancora gli stessi soggetti (Regioni e ANCI regionali) fisseranno i requisiti per beneficiare di agevolazioni per l'accesso alla proprietà, stabiliranno modalità, criteri per la determinazione del prezzo di vendita, deciso nella convenzione con il Comune, per il trasferimento dei benefici agli acquirenti. (Rif. www.anci.it)



L'ASSESSORE NON PUO' IMPUGNARE GLI ATTI DELLA GIUNTA PER UN GENERICO INTERESSE ALLA LEGALITA'

La Sez. III del TAR Puglia, con la sentenza n. 767 dell'11 marzo 2008, ha chiarito che i componenti della Giunta di un Ente locale non possono impugnare un atto assunto dall'organo, al quale appartengono, per un generico interesse al ripristino della legalità.

Il caso in esame riguardava il ricorso proposto da un assessore comunale volto ad ottenere l'annullamento di una deliberazione assunta dalla Giunta di appartenenza, ritenuta illegittima e contraddittoria.

I giudici hanno ritenuto inammissibili le censure poste dal ricorrente, in quanto finalizzate non già a tutelare la funzione di componente della Giunta comunale, bensì interessi che, pur non riconducibili alla propria sfera personale, erano individuabili in un generico interesse alla legalità.

Al riguardo si è richiamato un recente precedente giurisprudenziale secondo cui i componenti di un organo collegiale non sono legittimati ad impugnare atti assunti dall'organo a cui appartengono, salvo che non vengano dedotte violazioni che hanno compromesso il diritto del singolo o del gruppo consiliare a poter esercitare con pienezza il mandato oppure la lesione di un interesse individuale del consigliere.

L'interesse al rispetto di tali norme compete ai titolari delle posizioni giuridiche incise dall'atto e non ai componenti dissenzienti del collegio. (Rif. "Italia Oggi" del 4 aprile 2008)

SOLO IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DECIDERE SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE

Il TAR Campania, Napoli, Sez. V, con la sentenza 846/2008, precisando le competenze tra gli organi del Comune, ha statuito che è illegittima la delibera della Giunta comunale che ha disposto di esercitare il diritto di prelazione su aree private non utilizzate, per realizzare le opere oggetto della dichiarazione di pubblica utilità. La competenza di tale provvedimento, che determina un effetto acquisitivo del diritto di proprietà, spetta al Consiglio comunale.

Le norme non prevedono esplicitamente quale sia l'organo competente per l'esercizio del diritto di prelazione.

L'art. 48 del T.U. sull'espropriazione (DPR 327/2001) prevede soltanto che "il Comune può esercitare il diritto di prelazione".

L'art. 42 TUEL si limita, altresì, ad affermare che il Consiglio ha competenza "limitatamente ai seguenti atti fondamentali: 1) acquisti ed alienazioni immobiliari... che...non rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta".

I giudici del TAR, con la citata sentenza hanno svolto un'attenta analisi di tali norme concludendo che la competenza spetta al Consiglio comunale per le seguenti motivazioni:

- 1) il termine "acquisti" non si riferisce alla forma giuridica utilizzata per conseguire tale risultato, ma riguarda l'effetto del trasferimento del diritto di proprietà. Da ciò deriva che tutte le vicende traslative del diritto di proprietà su beni immobili rientrano nella competenza del Consiglio;
- 2) il trasferimento del diritto di proprietà immobiliare è al di fuori dell'ordinaria gestione amministrativa, richiedendo una complessa valutazione di elementi che coinvolgono scelte importanti per l'Ente locale.

E' per questo che tali decisioni devono essere attribuite all'organo maggiormente rappresentativo dell'Ente locale e, cioè, al Consiglio. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 17 marzo 2008; "Italia Oggi" del 28 marzo 2008)

COMMISSIONI CONSILIARI E CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO SOLO SE E' NECESSARIO

La Corte dei Conti per la Campania, a seguito di un'inchiesta, ha formalizzato un atto di accusa, nell'atto di citazione a giudizio, contro il presidente di un Consiglio comunale e contro i consiglieri comunali presidenti delle commissioni consiliari, per aver svolto numerose sedute di commissioni con ordini del giorno "pretestuosi e fittizi", con l'intento evidente di consentire l'erogazione del gettone di presenza ai consiglieri partecipanti.



L'acquisizione, da parte della Corte, dei verbali delle commissioni e della conferenza dei capigruppo ha permesso di accertare "una sconcertante inutilità e improduttività" di tali organi rilevando, altresì, il dolo col quale ci si sarebbe posti nell'effettuare delle mere sollecitazioni di questioni minime, "se non davvero infime" e comunque non direttamente connesse con le attività del Consiglio comunale.

Nella stringatezza dei verbali (composti al massimo da 4-5 righe), i consiglieri comunali sembrano, pertanto, essere lontani dai principi di interesse pubblico che dovrebbero essere alla base del loro agire nello svolgimento della propria attività elettiva.

Secondo la Corte dei Conti, le sedute delle commissioni consiliari e quelle relative alla conferenza dei capigruppo devono svolgersi secondo principi che siano finalizzati a servizio o a completamento delle attività dell'organismo consiliare da cui promanano.

In nessun caso devono svolgersi per trattare questioni irrilevanti, di nessuna utilità per l'azione amministrativa dell'ente e comunque non connesse con le attività del Consiglio comunale.

In caso contrario, sussiste il fondato rischio che la Corte dei Conti possa ravvisare la sussistenza di un danno erariale qualora accerti che le sedute si siano svolte con lo scopo prefissato di incamerare il relativo gettone di presenza. (Rif. "Italia Oggi" del 13 marzo 2008)

CORTE DEI CONTI: VANNO REVOCATI GLI INCARICHI NON INDISPENSABILI

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, con la deliberazione n. 1/2008 ha statuito che gli incarichi professionali conferiti ad esterni, nel caso in cui non siano effettivamente giustificati da mancanza di specifiche risorse professionali all'interno dell'ente e non ne sia predeterminata la durata e lo specifico ambito di operatività, vanno necessariamente revocati.

Con tale pronuncia la Corte ha evidenziato il delicato problema delle consulenze negli Enti locali.

In particolare, i giudici fanno rilevare che, in un momento, come quello attuale, di particolare crisi economica, occorre prestare particolare attenzione alle spese collegate a consulenze ed incarichi, avendo cura di verificare che per ogni incarico conferito siano verificate e rispettate le seguenti imprescindibili condizioni:

- 1) deve trattarsi di incarichi che le Amministrazioni locali non possono affidare al personale interno all'ente, non essendovi in organico professionalità adeguate;
- 2) deve trattarsi di incarichi con una durata predeterminata e riferibili a specifici ed individuati affari;
- 3) deve sussistere un rapporto del tutto positivo dal punto di vista contabile ed economico tra le utilità che vengono conseguite con l'incarico e/o consulenza e gli oneri finanziari a carico della stessa Amministrazione.

La Corte ha perentoriamente affermato che l'ente, nel caso in cui tali principi non siano stati rispettati, ha il dovere di revocare la consulenza "non soltanto per il principio di legalità ma anche per il primario principio di contenimento della spesa pubblica che viene a gravare sul quadro generale dell'economia nazionale".

Inoltre, qualora non fossero rispettate le suddette condizioni, potrebbero configurarsi profili di "responsabilità in particolare contabile ed erariale dell'operatore e/o amministratore infedele alle norme della Costituzione ed a quelle delle fonti normative primarie e subprimarie".

Alla luce di tale deliberazione, quindi, i Comuni e le Province, in particolare, sono chiamati ad evitare il conferimento di nuovi incarichi di ricerca, di studio e di consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione, prima, tra l'altro, di aver adempiuto all'approvazione del programma nel quale preventivamente indicare le attività per cui si intende ricorrere all'incarico esterno, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) TUEL. (Rif. "Diritto e Pratica Amministrativa n. 4/2008)

CORTE DEI CONTI : ANCHE GLI INCARICHI TECNICI DI PROGETTAZIONE SONO SOTTOPOSTI ALLA DISCIPLINA GENERALE EX ART. 7 D.LGS. 165/2001 E S.M.I.

La Corte dei Conti per il Piemonte, nel parere n. 3/2008 reso alla Provincia di Biella, ha statuito che, nel caso di conferimento di incarichi di progettazione negli appalti di lavori pubblici, questi potranno e dovranno essere affidati nel rispetto delle specifiche previsioni indicate dall'art. 90 del codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006), ferma restando l'osservanza della disciplina generale di cui all'art. 7 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 32 del D.L. 233/2006, da ultimo convertito con modificazioni dalla Finanziaria 2008.



Secondo tale ultima norma, la P.A. può conferire incarichi ad esterni, siano essi riconducibili a contratto di lavoro autonomo ovvero di natura occasionale o coordinata e continuativa, solo se i destinatari siano esperti di comprovata specializzazione; l'oggetto della prestazione sia conferente agli obiettivi ed ai progetti dell'ente e alle competenze allo stesso attribuite dall'ordinamento; vi sia oggettiva impossibilità di utilizzare il personale interno; la prestazione abbia natura temporanea e requisiti di alta specialità; nel contratto siano specificati chiaramente la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso della collaborazione. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 10 marzo 2008)

ANTITRUST, NO AD OBBLIGO CHIUSURA FESTIVA

Il divieto all'apertura dei negozi nei giorni di festa crea una restrizione ingiustificata della concorrenza tra gli esercenti. Lo scrive l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in una segnalazione inviata al Comune di Roma il 5 aprile 2008.

L'Autorità ha anche deciso di avviare un monitoraggio sulla regolamentazione dell'apertura degli esercizi commerciali nei Comuni turistici.

Nella segnalazione è ribadito il principio generale in base al quale i vincoli all'apertura costituiscono un ostacolo all'adozione da parte dei negozianti di strategie differenziate e, quindi, all'ampliamento dell'offerta a beneficio dei consumatori.

L'Autorità ricorda che l'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 114/1998, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, ha proceduto a liberalizzare l'apertura degli esercizi commerciali nei Comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte, prevedendo espressamente che in tali Comuni "gli esercenti possono derogare dall'obbligo di cui all'art. 11, comma 4", secondo cui "gli esercizi commerciali osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio".

Si tratta di una norma pro-concorrenziale intesa ad incentivare una maggiore offerta di servizi commerciali nelle città caratterizzate da maggiore afflusso turistico.

In tal senso, l'Autorità ha più volte affermato che ogni vincolo all'apertura di un esercizio commerciale determina restrizioni ingiustificate della concorrenza tra gli esercenti. (Rif. www.noccioli.it)

GARANTE PRIVACY : ILLECITI, ATTI, CON ACCESSO LIMITATO

Il provvedimento del Garante della Privacy (n. 1486740/2008) chiarisce che il diritto dell'interessato all'accesso dei propri dati personali, previsto dal codice della privacy, non è illimitato.

Tale diritto può comprendere gli atti relativi al fascicolo di contestazione di addebito disciplinare ma non anche la documentazione da trasmettere alla Procura della Repubblica per presunti illeciti penali.

Pertanto, legittimamente, il Comune deve negare al dipendente la copia della documentazione relativa ad illeciti penali addebitati allo stesso.

In materia, secondo il Garante, deve applicarsi l'art. 8, comma 2, lett. e), del codice della privacy, che dispone la possibilità di rinvio dell'accesso nel caso e per il periodo da cui potrebbe derivarne effettivo e concreto pregiudizio per lo svolgimento di indagini difensive o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria.

L'esercizio del diritto d'accesso, quindi, deve essere rinviato nel tempo anche al fine di evitare pregiudizio all'esercizio dei diritti in giudizio dell'ente resistente. (Rif. "Italia Oggi" dell'11 marzo 2008)